



## CONVENZIONE

L'anno....., il giorno ..... (...) del mese di ....., presso la sede della Regione del Veneto tra l'arch. Romeo Toffano, nato a ..... il ..... nella sua qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. .... in data .....

e

l'arch/dott. .... nato a ..... il ....., residente a.....in  
Via ..... – con studio a ....., C.F. .... - P.IVA .....

si conviene quanto segue.

### Art.1 - Oggetto

1. La Regione affida l'incarico di collaborazione professionale a..... per il supporto tecnico, per uniformare e sistematizzare il lavoro dei diversi consulenti incaricati per provincia per la ricognizione, la verifica e l'aggiornamento dei beni paesaggistici regionali.
2. L'incarico sarà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nei successivi articoli, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. .... del .....
3. Il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna personale incompatibilità per l'espletamento del mandato conferito.

**Art. 2 – Modalità**

1. In relazione agli obiettivi prefissati per tale incarico di collaborazione professionale viene chiesto :

- a. attività di segreteria tecnica: contatti con i diversi enti statali, regionali e locali interessati, con il Comitato Tecnico e con altri consulenti incaricati, con la relativa predisposizione di atti, documenti, relazioni, verbali, ecc;
- b. supporto tecnico per l'analisi, omogeneizzazione e verifica dei beni paesaggistici secondo le specifiche e i criteri informatici del SIT definiti dalla Regione del Veneto – Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia;
- c. realizzazione di un database relazionale geografico per la visualizzazione, la gestione e l'interrogazione di informazioni relative al territorio, nonché per la restituzione tematica e grafica degli elaborati del piano secondo le indicazioni del Comitato Tecnico. In particolare, l'organizzazione si basa su un'attività di progettazione concettuale e logica, fondamentale per la realizzazione di geodatabase che rispettino i parametri di qualità, di solidità e di indipendenza da specifiche piattaforme e/o soluzioni necessari per l'adempimento di quanto previsto dal DLgs 42/04;
- d. supporto tecnico per le questioni giuridiche inerenti la redazione del piano paesaggistico e la definizione della relativa disciplina e delle prescrizioni e previsioni per i beni paesaggistici, nonché delle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate, così come richiesto dal DLgs. 42/04;
- e. verifica del lavoro già predisposto in sede di adozione del piano territoriale di coordinamento regionale e più in generale in sede di pianificazione regionale di area vasta e paesaggistica sperimentale, per il necessario coordinamento, normativo e progettuale, con il piano paesaggistico;
- f. redazione di elaborati di analisi e supporto tecnico per la predisposizione di atti, documenti ed elaborati relativi alla redazione del piano paesaggistico così come previsto nell'Intesa Stato – Regione sottoscritta a Roma il 15 luglio 2009;

2. La collaborazione sarà effettuata interagendo con la struttura regionale competente:  
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.
3. Il professionista incaricato può avvalersi, nell'espletamento del servizio, anche delle strutture e del materiale di appartenenza della Regione, fermo restando che l'indisponibilità di queste non costituisce giustificazione all'inadempienza degli incarichi di cui all'art. 1.

#### **Art. 3 – Tempi**

1. Il tempo occorrente per lo svolgimento dell'incarico, come definito nel precedente articolo 1, viene previsto in un minimo di 90 giornate/uomo.
2. L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e terminerà il .....  
.....

#### **Art. 4 – Oneri**

1. L'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico di cui all'art.1, viene convenuto in € 17.000,00 oltre INPS del 2% e IVA al 20%;
2. I pagamenti, comprensivi dei contributi e dell'IVA, avverranno, su presentazione di idonea documentazione contabile di sintetica relazione che attesti il lavoro periodicamente svolto, previo benestare della Direzione Pianificazione Territoriale Parchi, ogni due mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.
3. Le competenze di cui al precedente comma si intendono comprensive di spese generali e dei compensi accessori, incontri, riunioni ed altre attività di supporto all'Amministrazione Regionale.
4. Resta inteso che la erogazione dei compensi sopra menzionati, avviene a fronte delle conformità degli incarichi di lavoro svolto e attestati dal Dirigente della Direzione "Pianificazione Territoriale e Parchi".

#### **Art. 5 – Rappresentanti della Regione Veneto**

1. La Regione designa quale proprio rappresentante il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

2. Al rappresentante, di cui al comma precedente, è demandato lo svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento degli scopi descritti nella presente Convenzione.

#### **Art. 6 – Proprietà e riservatezza dei dati**

1. Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne uso liberamente.
2. Il professionista incaricato potrà fare uso dei dati fatta salva preventiva autorizzazione alla Regione e con la citazione della fonte del dato.
3. E' fatto divieto al professionista incaricato della cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati.

#### **Art. 7 – Verifica dell'incarico**

1. Il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi accerta periodicamente, mediante verifiche programmate, la continuità, i modi e l'efficienza del lavoro svolto, nel rispetto del carattere e dei termini previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 8 – Ritardi e penali**

1. Eventuali ritardi, non sanati da comprovate motivazioni, comporteranno una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 10%.
2. Un ritardo maggiore a giorni 30, dalla data di ultimazione prevista, comporta la facoltà della Regione di rescindere il contratto.

#### **Art. 9 – Inosservanza degli obblighi**

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la stessa potrà essere dichiarata decaduta esigendo l'eventuale risarcimento dei danni in base alle vigenti normative.
3. Qualora il soggetto incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dal Dirigente della Direzione "Pianificazione Territoriale e Parchi" si procederà

con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

3. In caso di persistenza dell'inadempienza, oppure qualora nelle fasi di espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze che possano provocare un danno apprezzabile per la Regione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.
4. In tale caso al soggetto incaricato saranno dovute le competenze relative alle prestazioni riconosciute utilizzabili dalla Regione ed effettuate fino alla data della revoca.

#### **Art. 10– Efficacia della Convenzione**

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

#### **Art. 11 – Norme finali**

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la presente convenzione sono a carico del soggetto incaricato, così pure tutte le spese per la stesura e stipula della convenzione e sua registrazione.

Venezia, .....

La Regione Veneto

Il Consulente